



**COMUNE DI VILLETTE**

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

# **REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO ALPEGGI**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI ALPEGGI  
COMUNALI GRAVATI DA VINCOLO DI USO CIVICO SUL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLETTE

AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 2 DICEMBRE 2009 N. 29

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 12 DICEMBRE 2017

*Considerato che, questo Comune dispone di quattro alpeggi, di cui solo l'Alpe Cavalla risulta ancora utilizzabile per il pascolo dei bovini, mentre gli altri per le loro condizioni a tutt'ora possono essere utilizzati solo per il pascolo di ovini e caprini.*

*Visto che gli alpeggi comunali di cui sopra risultano tutti gravati da uso civico e di conseguenza devono soddisfare le esigenze di tutti gli allevatori del comune di Villette.*

*A tal fine si rende necessario regolarizzarne le modalità di utilizzo mediante regolamento.*

#### **Art. 1**

I pascoli comunali sono divisi in inferiori, superiori ed alpeggi.

- a. Sono pascoli inferiori tutti i beni comunali adiacenti alle proprietà private entro il limite del castagno includente le abitazioni invernali.
- b. Sono pascoli superiori tutti quelli sopra il limite del castagno escluse le Alpi.
- c. Sono alpeggi le proprietà comunali seguenti: **Alpe Cima Creste – Coletta** in territorio del Comune di Villette e confinanti con il Comune di Re e il Comune di Craveggia; **Alpe Cavalla** in territorio del Comune di Malesco ed confinante con il territorio del Comune di Santa Maria Maggiore e il Comune di Malesco. **Alpe Alpino** ubicato in Comune di Re e confinante con lo stesso e con il Comune di Cursolo – Orasso.

#### **Art. 2**

Qualora un alpeggio venga utilizzato da allevatori diversi potrà per necessità degli stessi essere suddiviso in particelle come già effettuato per l'utilizzo dei pascoli ovi - caprini degli alpeggi denominati "Cima Creste – Coletta".

### **Art. 3**

Nei boschi comunali che fanno parte delle zone sopraindicate il pascolo sarà esercitato con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Non sarà consentito tagliare alberi senza autorizzazione comunale.

### **Art. 4**

Hanno diritto di concorrere all'utilizzazione dei pascoli comunali tutti i proprietari di bestiame, *bovini, ovini e caprini*, residenti nel Comune di Villette. Per l'esercizio del pascolo essi dovranno fare denuncia non oltre il 30 marzo di ogni anno indicando il numero e la qualità dei capi di bestiame che intendono immettere al pascolo nell'anno medesimo, specificando l'alpeggio utilizzato.

### **Art. 5**

Nessun capo di qualsiasi specie di bestiame proveniente da altri comuni potrà essere immesso nei pascoli comunali se prima non saranno soddisfatte tutte le richieste dei residenti del Comune di Villette e sempre quando l'immissione di tale bestiame non superi i carichi stabiliti per ogni alpeggio. A tal fine si tenga conto che il carico di bestiame nei pascoli comunali è fissato, oltre che dalla capienza delle stalle esistenti, per la capacità foraggiera dei pascoli.

### **Art. 6**

Acquisito il parere dell'agronomo Dott. Cavagliotti Igor si stabilisce che la potenzialità foraggiera dei pascoli viene calcolata come di seguito:

- a. Per l'Alpe Cavalla è previsto un inalpamento di massimo 20 capi adulti *di bovino, anche di razze diverse*.
- b. Per l'Alpe Alpino si consiglia l'utilizzo solo per il pascolo di ovicaprini, senza precludere l'utilizzo ad altre specie di bestiame.
- c. Per l'Alpe Cima Creste – Coletta risultano già concessi e suddivisi per particelle agli allevatori di ovicaprini residenti nel comune, tenendo conto che in caso di nuove richieste si procederà ad una nuova suddivisione.

### **Art. 7**

Agli effetti del carico del bestiame e delle relative tasse di pascolo si stabilisce quanto segue:

- a. Per capo normale si intende un bovino o un equino adulto oltre i due anni d'età.
- b. I bovini e gli equini tra uno e due anni di età sono considerati pari a 2/3 di un capo normale e quelli sotto l'anno di età pari ad 1/3 di un capo normale.
- c. Sei pecore e sei capre sono ragguagliati ad un capo normale.

### **Art. 8**

Per la monticazione del bestiame si stabilisce la seguente epoca di massima che potrà subire delle variazioni in seguito ad eccezionali andamenti stagionali:

- a. L'immissione del bestiame in alpe non potrà avvenire prima del 1 giugno di ogni anno;

Per la demonticazione del bestiame si stabilisce la seguente epoca di massima, che potrà subire delle variazioni a seguito di eccezionali andamenti stagionali:

b. 5 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 9**

La moticazione e la demonticazione sono regolamentate dall'art. 42 del Regolamento di Polizia Veterinaria (mod. n. 7) attuativo delle leggi regionali vigenti.

#### **Art. 10**

In caso di utilizzo di uno stesso alpeggio da parte di più aziende è fatto divieto l'introduzione di tori di età maggiore di 12 mesi.

#### **Art. 11**

Ciascun proprietario di bestiame che abbia presentato richiesta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dovrà non più tardi di 2 mesi dopo la demonticazione versare al Comune l'importo della tassa pascolo stabilita in euro 10,00= (dieci) per ogni capo adulto, per i capi di età inferiore verrà applicato il parametro indicato all'art. 7 del presente regolamento. Gli importi dovuti dai proprietari sopracitati potranno essere commutati in lavori di manutenzione ordinaria e di miglioria degli alpeggi, da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 12**

L'utilizzo delle casere d'alpeggio esistenti oltre che dai proprietari del *bestiame in alpeggio*, potrà essere esteso anche a persone residenti nel comune che ne chiedessero l'uso temporaneo, in accordo con i conduttori degli alpeggi e l'amministrazione comunale, proprietaria, del bene che ne fisserà il canone oppure lavori di manutenzione ordinaria e migliorie d'alpeggio. *In caso di controversia l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione sentite le parti interessate.*

#### **Art. 13**

La Polizia Provinciale, la Polizia Municipale e i Carabinieri hanno il compito di controllare e di far rispettare il presente regolamento. Le infrazioni verranno sanzionate a norma di legge.

#### **Art. 14**

*Entrata in Vigore. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.*